



sent 50/22

██████████

no. 365/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

Il Giudice On. di Pace di Rovigo, in persona dell'avv. Marco Bresciani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero ██████████ del Ruolo Generale, promossa con ricorso ex art. 204bis cds depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Rovigo il 24.11.2021 da:

██████████ nato il ██████████ e da ██████████ nata il ██████████
(rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo tg. ██████████ sanzionato)
entrambi residenti in ██████████ e rappresentati e difesi dall'avv. Sara Garziera del foro di Ferrara presso il cui studio in Ferrara C.so Porta Reno 37 hanno eletto domicilio giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PORTO TOLLE

amministrazione resistente

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 204bis cds i ricorrenti censuravano il verbale ██████████ elevato dalla Polizia Locale di Porto Tolle il 01.09.2021 per violazione dell'art. 145 del Codice della Strada.

Riferivano costoro che la sanzione irrogata veniva ingiustamente elevata adducendo l'erronea valutazione *ex post* da parte degli accertatori in merito al sinistro in cui



venivano loro malgrado coinvolti: agenti infatti intervenuti sul luogo a fatto compiuto e quindi nella condizione di effettuare una valutazione solo presuntiva.

Costoro ribadivano, quindi, che il fatto era da addebitare all'esclusiva colpa del conducente il veicolo antagonista [REDACTED] sig. [REDACTED] il quale, provenendo dalla laterale via Chiesa gravata da segnale di Stop, si immetteva sulla SP 38 senza arrestarsi e concedere il diritto di precedenza alla propria vettura regolarmente marciante sulla stessa SP38 favorita con direzione via Scardovari / via Cà Tiepolo così tagliando loro la strada.

Chiedevano, quindi, l'accoglimento del ricorso per i motivi addotti con annullamento del verbale elevato.

Radicato il giudizio il Comune si costituiva ritualmente con il deposito in data 16.12.2021 di comparsa e fascicolo a conferma.

Alla prima udienza del 24.01.2022, ritenuto il fascicolo già sufficientemente istruito, il Giudice di Pace invitava le parti alla immediata discussione all'esito della quale si ritirava in camera di consiglio per la successiva pubblica lettura del dispositivo in calce riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e può essere accolto.

Ritiene, infatti, questo Giudice che la dinamica del fatto così come rappresentata nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale operante e dimesso agli atti dalla resistente non consenta di raggiungere la prova certa della responsabilità dei ricorrenti (cfr. doc. 1).

Le dichiarazioni dei protagonisti rese agli accertatori nell'immediatezza del fatto palesano una evidente esclusiva responsabilità in capo al conducente della vettura antagonista.



Riferiva costui di provenire da via Chiesa (gravata di segnale di stop): *“provvedevo a svoltare a sx. svoltando a sx mi sono ritrovato sul fianco l'altra vettura. Secondo me andava forte in quanto me lo sono trovato lì”* (cfr. pronuntuario versato in atti).

Per parte sua,  dichiarava: *“Provenivo da Scardovari con direzione di marcia Cà Tiepolo (favorita perché transitante sulla SP 38) quando nell'avvicinarmi all'intersezione di via Chiesa vedevo il veicolo proveniente dalla parte opposta effettuare la manovra di svolta verso il centro quando ho tentato di evitarlo, ma non sono riuscito e l'ho urtato”* (cfr. pronuntuario versato in atti).

Ciò sta a significare che l'auto del ricorrente non poteva non essere vista dal conducente antagonista il quale, all'evidenza, ometteva la dovuta precedenza com'egli implicitamente ammetteva nell'immediato agli accertatori.

Assodato il diritto di precedenza della vettura attorea, se è vero, per espressa ammissione dell'antagonista, che la collisione avveniva nell'immediato della sua ripartenza, è evidente che la responsabilità dell'evento non possa che essere attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.

D'altro canto, sono gli stessi accertatori che nella descrizione della dinamica affermano, per quanto concerne la vettura opposta, che: *“svoltava a sinistra e ometteva di dare la precedenza al veicolo B condotto dal  che sopraggiungeva regolarmente in senso opposto”* e che *“il conducente del veicolo A impegnava la parte di corsia riservata al transito del veicolo B condotto  che in quell'istante sopraggiungeva nella direzione di marcia contraria così determinando l'impatto”*.

La successiva sanzione a quest'ultimo per non essere stato in grado di evitare l'urto sul presupposto della prevedibilità dell'ostacolo appare dunque abnorme perché se pure è vero che la condotta di guida deve conformarsi alle reali condizioni di traffico ed alle possibili illecite condotte altrui è anche altrettanto vero che non sembra potersi



legittimamente pretendere la previsione delle altrui macroscopiche violazioni alle più elementari norme di comportamento stradale e di buon senso (cfr. Cass. 23.01.2019 n. 3214).

Non v'è prova, quindi, che la collisione sia avvenuta anche per errata condotta di guida del ricorrente vistosi tagliare la strada da un'auto sopraggiunta da uno stop alla propria destra in palese omissione di precedenza.

Pertanto, alla luce delle allegazioni processuali, questo Giudice ritiene che nel caso di specie non siano state raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Il verbale impugnato, per l'effetto, andrà annullato in applicazione dell'art. 7 comma 10 d.lgs. 150/2011.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice On. di Pace di Rovigo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti del Comune di Porto Tolle, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinta, accoglie il ricorso.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese quantificate in € 43,00 per CU ed € 100,00 oltre accessori per compensi.

Così deciso in Rovigo, 24 gennaio 2022.

Il Giudice On. di Pace
Avv. Marco Bresciani

IL FUNZIONARIO
Valerio Matarrelli

DEPOSITATO
UFFICIO GIUDICE DI PACE ROVIGO
- 3 FEB 2022

IL FUNZIONARIO
Valerio Matarrelli